

**Le scelte in tema di previdenza
complementare dopo la legge
finanziaria 2007
e le istruzioni Covip ed Inps**



Unione degli Industriali
della Provincia di Varese



Il sistema pensionistico

I Pilastro

Sistema pubblico, rappresentato dagli enti che gestiscono la contribuzione obbligatoria (Inps, Inpdap, Enpals, Casse professionali, ecc.). Garantisce il trattamento pensionistico di base

II Pilastro

Previdenza complementare che attraverso l'adesione volontaria e collettiva, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva. Ne possono beneficiare gruppi e categorie di lavoratori mediante l'adesione ai fondi pensione (aperti e negoziali) o a forme previdenziali accessibili a tutti

III Pilastro

Insieme delle forme di previdenza che ciascuno individualmente si costituisce:
Piani di accumulo di capitale (Pac);
Piani individuali previdenziali (Pip), cioè polizze assicurative vita o assicurativo – finanziarie, ecc.



La scelta di aderire ad una
forma pensionistica
complementare è sempre
volontaria e personale



Le prestazioni

Dal 1.1.2007 si ha diritto alla pensione complementare:

- Dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria
- Con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare



L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- tutta in rendita
- parte in capitale (max 50% della posizione maturata) e parte in rendita

Se convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata l'importo della pensione complementare fosse inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2007 pari a Euro 389,36), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale

Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria

Anticipazioni

Dal 1.1.2007 l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- **in qualsiasi momento**: fino al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- **dopo 8 anni** di iscrizione al fondo:
 - fino al 75% per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli
 - fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto



Trasferimento della posizione individuale

Dal 1.1.2007 l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione: può trasferire la posizione alla forma pensionistica complementare alla quale accede in base alla nuova attività lavorativa
- per effetto di scelta volontaria: decorsi 2 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare può trasferire ad altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale



Riscatto della posizione individuale

Dal 1.1.2007 l'aderente che perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (in alternativa al trasferimento) può:

- chiedere a certe condizioni il riscatto della posizione
- mantenere la posizione individuale accantonata anche senza contribuzione

Riscatto della posizione individuale - segue

Il riscatto può essere:

- parziale (fino al 50% della posizione)
 - nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi
 - in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
- totale
 - nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore ai 48 mesi
 - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

Gli statuti possono individuare causali diverse di riscatto

Decesso

In caso di morte del **titolare della prestazione pensionistica** restituzione ai beneficiari

- del montante residuo
- l'erogazione di una rendita calcolata in base al montante residuale

In caso di morte dell'**aderente** prima della maturazione del diritto alla prestazione, l'intera posizione individuale è riscattata:

- dagli eredi o dai diversi beneficiari
- in mancanza rimane acquisita dal fondo pensione o devoluta a finalità sociali se in capo a forme pensionistiche individuali



Fondi pensione. Rendimenti pluriennali. ^{(1) (2)}

(valori percentuali)

	dal 31.10.2003 al 31.10.2006 (3 anni)	dal 31.10.2004 al 31.10.2006 (2 anni)	dal 31.10.2005 al 31.10.2006 (1 anno)	dal 31.12.2005 al 31.10.2006 (10 mesi)
Fondi Pensione ⁽³⁾	17,8	13,4	5,6	2,8
Fondi Pensione Negoziali	17,2	12,4	5,4	3,0
Fondi Pensione Aperti	19,5	16,0	6,1	2,1
Obbligazionari puri	6,2	3,5	0,8	0,5
Obbligazionari misti	12,5	8,7	2,9	1,2
Bilanciati	19,3	15,9	6,1	2,3
Azionari	26,2	22,7	8,9	2,8

Per memoria

Rivalutazione netta del TFR ⁽⁴⁾	7,8	5,2	2,4	2,1
---	------------	------------	------------	------------

(1) Rendimenti calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione. I rendimenti relativi ai fondi sono rappresentativi della performance media al netto degli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi.

(2) Dati provvisori e parzialmente stimati con riferimento a ottobre 2006.

(3) Rendimenti relativi ai fondi pensione di nuova istituzione (negoziati e aperti).

(4) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.



Dal 1/1/07 al 30/6/07 (e per un semestre dall'assunzione avvenuta dopo il 31.12.2006) i lavoratori possono effettuare le seguenti scelte:

- scelta esplicita verso un fondo pensione
- mancata scelta (scelta tacita)
- scelta di mantenere la prestazione TFR e quindi:
 - mantenere il TFR maturando presso l'impresa, se l'impresa ha fino a 49 addetti;
 - mandarlo al Fondo tesoreria se l'impresa ha almeno 50 addetti

Gli effetti delle scelte in termini di decorrenza dei versamenti e di importo delle quote di tfr da versare variano in ragione del fatto che il lavoratore:

- abbia un rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006;
- abbia un rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31/12/2006;
- sia di prima occupazione anteriormente al 29/04/1993.



31.12.2006

Lavoratori in forza a quella data in una impresa con almeno 50 dipendenti e che conferiscono il 100% del TFR alla previdenza complementare: il TFR maturato dal 1/1/2007 al mese anteriore a quello della scelta rimane presso il datore di lavoro e non viene versato al Fondo Tesoreria INPS



28.04.1993

Il lavoratore di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria a quella data (di entrata in vigore del D. lgs 124)

può decidere la quota di tfr da destinare alla previdenza complementare (oggi: nel rispetto dei ccnl)



Manifestazione della volontà

Avviene attraverso i modelli allegati al decreto:

- TFR1 per i lavoratori in forza al 31.12.2006
- TFR2 per i lavoratori assunti dal 1.1.2007

I moduli devono essere consegnati al datore di lavoro, il quale ne restituisce una copia controfirmata al lavoratore e conserva l'altra

In caso di inadempimento il lavoratore sarà considerato silente



L'adesione alla forma di previdenza
complementare può avvenire
anche con il solo conferimento
del TFR



Lavoratori che versino già l'intero TFR ad una forma di previdenza complementare

Non devono sottoscrivere
alcuna adesione



Esclusi dalla compilazione del TFR 2

I lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 che abbiano già conferito il Tfr alla previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro

In questo caso devono fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare a cui intendono aderire

segue

- Anche questi lavoratori hanno sei mesi a disposizione per esprimere la loro scelta sulla forma di previdenza a cui aderire e, a certe condizioni, sulla misura del Tfr da conferire (es. cambio di contratto con percentuali di conferimento diverse)
- Gli effetti della scelta retroagiscono alla data di assunzione



segue

Per effettuare la scelta non si utilizzerà il mod. TFR2, ma una dichiarazione scritta accompagnata dai modelli di iscrizione alla forma pensionistica

Se il lavoratore rimanesse silente il TFR viene conferito secondo i meccanismi taciti previsti (forma pensionistica collettiva/Fondinps)

Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare

Il lavoratore può rifare la scelta di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare o mantenerlo presso il datore di lavoro

In questo caso il lavoratore entro 6 mesi dall'assunzione deve effettuare la scelta mediante la compilazione del TFR2



Conferma delle scelte effettuate prima della data di emanazione dei decreti

La conferma della decorrenza della scelta deve avvenire anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia optato per mantenere il TFR presso il datore di lavoro



Decorrenza delle scelte verso la previdenza complementare

- **Lavoratori assunti entro il 31.12.2006:**
 - Dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione TFR1) e versamento da luglio, previa approvazione Covip degli adeguamenti della forma di pensionistica complementare;
- **Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006:**
 - Dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione TFR2) e versamento dal mese successivo (non prima però del luglio 2007)



Sospensione del lavoratore e decorrenza del semestre

La decorrenza del semestre è sospesa solo nei casi in cui l'interruzione della attività lavorativa comporti la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR (es. aspettativa non retribuita, ...)



Cessazione del rapporto prima della scadenza del semestre

Se il lavoratore non ha manifestato espressamente la propria volontà non si è realizzato il silenzio assenso

Ha diritto al pagamento del TFR maturato

Analogamente il contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi

Revoca della scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro

La scelta del lavoratore è revocabile
successivamente a favore della
previdenza complementare:

- In qualsiasi momento
- Manifestata al datore di lavoro in forma scritta, **senza** la necessità di utilizzare i modelli TFR1 e TFR2



Portabilità della posizione FONDINPS

Di norma la posizione può essere trasferita dopo un anno dall'adesione

Se dopo il conferimento si costituisse una forma pensionistica di riferimento, il lavoratore può aderirvi prima dell'anno, ma il trasferimento avverrà trascorso l'anno



Informativa ai lavoratori silenti

- Entro il 31 maggio 2007
- ai soli lavoratori, già in forza al 31 dicembre 2006, che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando,
- informativa scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale è destinato il TFR a decorrere dal 1° luglio 2007.



Lavoratori assunti dopo il 28/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., non versano il TFR ad una forma pensionistica complementare – mod TFR1 sez 1

TFR conferito alla previdenza complementare e al 100%

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al mese prima della scelta rimarrà accantonato presso il datore di lavoro

Mantenere il TFR presso l'azienda.

Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 saranno versate al Fondo Tesoreria Inps.

Mancata scelta

il TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato al Fondo previsto da accordo aziendale, o accordo o contratto collettivo o, in assenza, a Fondinps.

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro.



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., che versino il TFR ad una forma pensionistica complementare – mod TFR1 sez 2

Conferire il residuo (al 100%) alla forma cui già aveva aderito.

Le quote da gennaio al mese prima della manifestazione della volontà restano presso il datore di lavoro

Mantenere la situazione esistente. In caso di devoluzione parziale, la quota residua maturata dal 1.1.2007 verrà versata al Fondo Tesoreria Inps.

Mancata scelta il TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato al Fondo negoziale cui risulta iscritto
Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro.



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., che non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare – mod TFR1 sez 3

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al mese prima della scelta rimarrà accantonato presso il datore di lavoro

TFR conferito alla previdenza complementare e precisando la quota percentuale.

La quota residua di TFR e quella maturata precedentemente e alla scelta verrà versata al Fondo Tesoreria Inps.

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 saranno versate al Fondo Tesoreria Inps.

Mancata scelta
il TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato al Fondo previsto da accordo aziendale, o accordo o contratto collettivo o, in assenza, a Fondinps.
Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., che non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare ai quali non si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR – mod TFR1 sez 4

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al mese prima della scelta rimarrà accantonato presso il datore di lavoro

TFR conferito alla previdenza complementare e in misura non inferiore al 50%.

La quota residua di TFR e quella maturata fino alla scelta verranno versate al Fondo Tesoreria Inps.

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 saranno versate al Fondo Tesoreria Inps.

Mancata scelta

il TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato a Fondinps. Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti dopo il 28/04/1993, non in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., – mod TFR2 sez 1

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%

Dalla data di
assunzione fino
al mese
precedente il
conferimento il
TFR verrà
versato al Fondo
Tesoreria

TFR rimanga presso il datore di lavoro

Di conseguenza
dalla data di
assunzione il
TFR verrà
versato al Fondo
Tesoreria

Mancata scelta: il TFR
maturato dal mese
successivo allo scadere
dei 6 mesi
dall'assunzione, è
integralmente destinato
al Fondo previsto da
accordo aziendale, o
accordo o contratto
collettivo o, in assenza,
a Fondinps.
Il Tfr del periodo
precedente verrà
versato al Fondo
Tesoreria Inps



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, non in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., ai quali si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR - mod TFR2 sez 2

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%
Il TFR maturato dall'assunzione e al mese prima della scelta verrà versato al Fondo Tesoreria Inps

TFR conferito alla previdenza complementare precisando la quota percentuale.
La quota residua di TFR e il tfr dalla data di assunzione al mese precedente alla scelta verranno versati al Fondo Tesoreria Inps

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
Le quote maturate dall'assunzione saranno versate al Fondo Tesoreria Inps.

Mancata scelta il TFR maturato dallo scadere del semestre dall'assunzione è integralmente destinato al Fondo previsto da accordo aziendale, o accordo o contratto collettivo.
Il TFR maturato nel semestre è versato al Fondo Tesoreria Inps



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, non in forza al 31.12.06 in azienda con almeno 50 dip., ai quali non si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR - mod TFR2 sez 3

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%
Il TFR maturato dall'assunzione e al mese precedente alla scelta verrà versato al Fondo Tesoreria Inps

TFR conferito alla previdenza complementare in misura non inferiore al 50%.
La quota residua di TFR e quella dalla data di assunzione al mese precedente alla scelta verranno versate al Fondo Tesoreria Inps

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
Le quote maturate dall'assunzione saranno versate al Fondo Tesoreria Inps.

Mancata scelta il TFR maturato dallo scadere del semestre dall'assunzione è integralmente destinato a Fondinps.
Il TFR maturato dall'assunzione è versato al Fondo Tesoreria Inps



Lavoratori assunti dopo il 28/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., non versano il TFR ad una forma pensionistica complementare – mod TFR1 sez 1

TFR conferito alla previdenza complementar e al 100%

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al mese prima della scelta rimarrà accantonato presso il datore di lavoro

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 rimarranno accantonate presso il datore di lavoro

Mancata scelta il TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato al Fondo previsto da accordo aziendale, o accordo o contratto collettivo o, in assenza, a Fondinps.

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., che versino il TFR ad una forma pensionistica complementare – mod TFR1 sez 2

Conferire il residuo (al 100%) alla forma cui già aveva aderito.

Le quote da gennaio al mese antecedente a quello di manifestazione della volontà restano presso il datore di lavoro

Mantenere la situazione esistente. In caso di devoluzione parziale, la quota residua che matura dal mese di adesione e la quota maturata dal 1.1.2007 al mese antecedente alla scelta resta presso il datore di lavoro.

Mancata scelta il TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato al Fondo negoziale cui risulta iscritto
Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., che non versino il TFR e ai quali si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR – mod TFR1 sez 3

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al mese antecedente a quello della scelta rimarrà accantonato presso il datore di lavoro

TFR conferito alla previdenza complementare precisando la quota percentuale prevista dagli accordi

La quota di TFR maturata dal 1.1.07 e quella residua dal mese della scelta verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro

Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mancata scelta il

TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato al Fondo previsto da accordo aziendale, o accordo o contratto collettivo. Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., che non versino il TFR e ai quali non si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR – mod TFR1 sez 4

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%

Il TFR maturato dal 1.1.2007 al mese antecedente la scelta rimarrà accantonato presso il datore di lavoro

TFR conferito alla previdenza in misura non inferiore al 50%

La quota di TFR maturata dal 1.1.07 e quella residua dal mese della scelta verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro

Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mancata scelta il

TFR maturato dal 1/7/07 è integralmente destinato a Fondinps. Il TFR maturato dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimane accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti dopo il 28/04/1993, non in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., - mod TFR2 sez 1

TFR conferito alla previdenza complementar e al 100%

Dalla data di
assunzione fino
al mese
anteriore al
conferimento il
TFR verrà
accantonato
presso il datore
di lavoro

TFR rimanga presso il datore di lavoro

Dalla data di
assunzione il TFR
verrà
accantonato
presso il datore
di lavoro

Mancata scelta: il
TFR maturato dal
mese successivo allo
scadere dei 6 mesi
dall'assunzione, è
integralmente
destinato al Fondo
previsto da accordo
aziendale, o accordo o
contratto collettivo o,
in assenza, a
Fondinps.

Il Tfr del periodo
precedente verrà
accantonato presso il
datore di lavoro



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, non in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., ai quali si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR - mod TFR2 sez 2

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%
Il TFR maturato dall'assunzione e al mese prima della scelta verrà accantonato presso il datore di lavoro

TFR conferito alla previdenza complementarep recisando la quota percentuale prevista dagli accordi
La quota residua di TFR e quella dalla data di assunzione al mese prima della scelta verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
Le quote maturate dall'assunzione verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mancata scelta il TFR maturato dallo scadere del semestre dall'assunzione è integralmente destinato al Fondo previsto da accordo aziendale, o accordo o contratto collettivo.
Il TFR maturato nell'arco del semestre verrà accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori assunti prima del 29/04/1993, non in forza al 31.12.06 in azienda con meno di 50 dip., ai quali non si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR - mod TFR2 sez 3

TFR conferito alla previdenza complementare al 100%
Il TFR maturato dall'assunzione e al mese prima della scelta verrà accantonato presso il datore di lavoro

TFR conferito alla previdenza complementare precisando in misura non inferiore al 50%.
La quota residua di TFR e quella dalla data di assunzione al mese precedente la scelta verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
Le quote maturate dall'assunzione verranno accantonate presso il datore di lavoro

Mancata scelta il TFR maturato dallo scadere del semestre dall'assunzione è integralmente destinato a Fondinps.
Il TFR maturato dall'assunzione verrà accantonato presso il datore di lavoro



Lavoratori iscritti ante 29.4.1993 e aderenti a
forme complementari alle quali non versano
alcuna quota di TFR

La scelta è limitata a:

- Mantenimento del TFR ex 2120 cc
- **Integrale** conferimento del TFR alla
forma di previdenza a cui hanno
aderito

Mod. TFR1 sezioni 3 o 4, prima o
terza opzione (precisazione Covip)

Fondo Tesoreria INPS



Unione degli Industriali
della Provincia di Varese

Fonti istitutive

- Art. 1, comma 755, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
- Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2007



Il Fondo raccoglie, da gennaio 2007, le quote di TFR maturando non destinate a previdenza complementare, per effetto di conferimento sia esplicito che tacito



Datori di lavoro obbligati

Datori di lavoro del settore privato che
abbiano alle proprie dipendenze almeno
50 addetti

Calcolo limite dimensionale

Devono essere computati **tutti** i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro.

Deve essere considerata l'azienda nel suo complesso (anche in caso di esistenza di diversi inquadramenti)



- Lavoratori assenti, per qualunque causa, salvo che in sostituzione sia stato assunto altro lavoratore;
- Lavoratori distaccati.

Eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale: computo in proporzione all'orario

Il limite deve essere calcolato con riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza:

- nell'anno 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;
- Nell'anno solare di inizio attività, per le aziende che hanno iniziato l'attività successivamente al 31/12/2006.

Deve essere rilasciata apposita dichiarazione all'INPS con il modulo "SC34 TFR", non oltre il 31 agosto 2007

Eventuali successive variazioni sono irrilevanti.



Modalità di calcolo del limite

Si considera, per ogni lavoratore, il numero di giornate in relazione ai mesi o alle frazioni di mese di lavoro. Un mese intero viene fissato in 26 giorni.

La somma delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 gg x 12 mesi).

In sostanza il numero di giornate che fa scattare l'obbligo è pari a 15.600 (50 x 312).



Esempio

- 40 tempo pieno indeterminato, di cui 5 hanno lavorato 9 mesi e 5 per sei mesi;
- 2 tempo determinato e intermittenti, per 6 mesi e 9 giorni al mese;
- 20 tempo parziale, tipo orizzontale al 50%, di cui 10 per solo 6 mesi;
- 20 tempo parziale, tipo verticale al 40%, di cui 10 per solo 6 mesi.

▪ 30 x 26 x 12	9.360
▪ 5 x 26 x 6	780
▪ 5 x 26 x 9	1.170
▪ 2 x 9 x 6	108
▪ 10 x 26 x 12 x 0,5	1.560
▪ 10 x 26 x 6 x 0,5	780
▪ 10 x 26 x 12 x 0,4	1.248
▪ 10 x 26 x 6 x 0,4	624
▪ In totale 15.630 giorni che corrispondono a 50,01 unità	

Finanziamento del Fondo

E' finanziato da un contributo corrispondente alla quota di TFR, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2120 c.c.

Natura di contribuzione previdenziale, equiparata ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria.



L'obbligo di versamento sussiste con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l'art.2120 c.c.

Sono esclusi:

- rapporti a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi;
- lavoratori a domicilio;
- Lavoratori per i quali i ccnl prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR

Per i lavoratori con rapporto in essere al 31.12.2006:

- non è dovuto alcun versamento qualora conferiscano, in maniera tacita o esplicita, l'intero TFR maturando;
- diversamente, in caso di volontà di mantenere, in tutto o in parte, il TFR in azienda, il datore di lavoro (con almeno 50 dipendenti) è obbligato al versamento del contributo dal 1° gennaio 2007.

Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 il contributo è comunque dovuto.



Il versamento deve essere effettuato mensilmente nei termini previsti per la contribuzione obbligatoria.

Il contributo si determina prendendo in considerazione la retribuzione del mese utile ai fini del TFR ed applicando il coefficiente del 7,41% (1/13,5).

Deve essere detratto il contributo dello 0,50% (ex lege n. 297/1982).

Per individuare i periodi oggetto di versamento si deve fare riferimento alla data di compilazione dei modelli TFR1 e TFR2.

Lavoratori in forza al 31.12.2006:

- conferimento di una quota di TFR a previdenza complementare -> contributo in misura totale dal 1° gennaio al mese **precedente** quello di compilazione del modello ed in misura residuale dal periodo di paga in corso al momento della scelta

Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006:

- conferimento dell'intero TFR a previdenza complementare -> in misura totale dalla data di assunzione fino al mese **precedente** quello della scelta (o di decorrenza del silenzio-assenso);
- conferimento di una quota di TFR a previdenza complementare -> in misura totale dalla data di assunzione fino al mese **precedente** quello della scelta ed in misura residuale dal periodo di paga in corso



Lavoratore, in forza al 31.12.2006, nel mese di aprile aderisce alla forma negoziale, conferendo una parte del TFR, e compila il TFR1. Il modello viene consegnato al datore di lavoro nel mese di maggio.

L'azienda verserà:

- al Fondo negoziale la quota di TFR conferita maturata dal mese di aprile
- al Fondo Tesoreria INPS, l'intero TFR maturato da gennaio a marzo e la quota residua maturata da aprile

Decorrenza dell'obbligo di versamento

Mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 ovvero TFR2.

Le mensilità antecedenti quella di effettivo versamento sono maggiorate di una somma aggiuntiva rapportata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio (o la data di assunzione) e la data di versamento.

La misura è pari al 2,74%. La relativa determinazione è stata effettuata con riferimento ai criteri previsti in tema di rivalutazione dall'art. 2120 c.c., ma trattasi sostanzialmente di "interessi"

Codici per il versamento:

- CF01 per periodi correnti;
- CF02 per periodi pregressi;
- CF11 per la maggiorazione

Primo versamento -> può essere effettuato entro il 16 luglio 2007 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare INPS)

Periodi pregressi: tutti i mesi fino a maggio 2007, sempre che sia stata comunicata la scelta (modelli TFR1 e TFR2)

Precedente esempio:

- Versamento entro il 16 luglio: codice CF01 per contributo relativo al mese di giugno; codice CF02 per i mesi da gennaio a maggio; codice CF11 per la maggiorazione.

Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006

- Il versamento può essere effettuato anche prima di ricevere il modello TFR2



Prestazioni del Fondo

Il Fondo è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni.

Le quote confluite:

- mantengono la natura di trattamento di fine rapporto
- sono indicizzate al 31 dicembre di ogni anno (1,5% + 75% aumento indice prezzi consumo)

Le prestazioni sono soggette al principio di automaticità (nel calcolo si considerano quindi anche contributi omessi)

La liquidazione è effettuata dal datore di lavoro, che rimane unico referente, anche per quota Fondo



Le anticipazioni:

- sono calcolate sull'intero TFR maturato (accantonato in azienda + Fondo Tesoreria)
- primariamente sono erogate a valere sul maturato al dicembre 2006

Si applica la disciplina dell'art. 2120 c.c.

Recupero delle prestazioni

Avviene con la denuncia mensile relativa al mese di erogazione, operando il conguaglio secondo il seguente ordine di priorità:

- contributi dovuti al Fondo Tesoreria
- in caso di incapacienza, contributi obbligatori dovuti all'INPS (tutti quelli presenti nel quadro B/C)

Il DM10 può risultare a credito per effetto del conguaglio (quadro C) di altre prestazioni anticipate.

Modalità (quadro D):

- TFR: PF10 (conguaglio su contributi dovuti al Fondo); PF20 (conguaglio su contributi obbligatori)
- Anticipazioni: PA10 e PA20



In caso di incapacienza, quando cioè le prestazioni sono superiori al complesso dei contributi dovuti (Fondo + obbligatori) -> il Fondo è tenuto ad erogare per intero la quota a suo carico.

Il datore di lavoro deve comunicare il verificarsi della situazione ed il Fondo provvede ad erogare la prestazione direttamente al lavoratore entro 30 giorni.



Misure compensative – Esonero contributo F/Garanzia TFR

I datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo (0,20% o 0,40%) dovuto al F/ di garanzia nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo Tesoreria.

Modalità recupero:

- indicazione nel quadro B/C della normale contribuzione
- importo esonero nel quadro D, con il codice TF01 per conferimento a previdenza complementare e codice TF02 per conferimento a Fondo Tesoreria (anche per periodi pregressi)

Imponibile del mese	1.350.000,00
TFR del mese	100.000,00
Quota conferita a previdenza complementare	30.000,00
Quota conferita a Fondo Tesoreria	20.000,00
TF01 -> 30% dello 0,20	-> quadro B/C 2.700
TF02 -> 20%	-> quadro D 540